

## SCHEMA DI POLIZZA ASSICURATIVA

### A GARANZIA DEL FINANZIAMENTO

(da utilizzarsi ove espressamente richiesta dall'impresa avente la forma giuridica di società)

**[NOTA: LA PRESENTE GARANZIA DOVRÀ ESSERE RILASCIATA DA UNA COMPAGNIA ASSICURATIVA ISCRITTA AL RUI (REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI), CON SEDE IN ITALIA, O IN ALTRO STATO MEMBRO, ED AMMESSA AD OPERARE IN ITALIA, ESCLUSIVAMENTE IN REGIME DI STABILIMENTO QUALORA L'IMPORTO GARANTITO FOSSE SUPERIORE AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00).**

**LA PRESENTE GARANZIA DOVRÀ ESSERE FORMATA DIRETTAMENTE SU SUPPORTO INFORMATICO, ESSERE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ISTITUTO ASSICURATIVO E CORREDATA DA AUTENTICA NOTARILE DIGITALE DI FIRMA, RESA DA UN NOTAIO, IL QUALE ATTESTI I POTERI E LE QUALITÀ DEL FIDEIUSSORE SOTTOSCRITTORE AI SENSI DELL'ART. 25, CO. 1, DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 E SS.MM.II.**

**IL TESTO DELLA GARANZIA EMESSA DOVRÀ ESSERE CONFORME ALLO SCHEMA DI SEGUITO RIPORTATO.]**

Nostra Polizza assicurativa n. .... per Euro ..... (..... ), a favore di Fincalabra S.p.A. a garanzia del finanziamento agevolato concesso all'impresa ..... ai sensi del Regolamento Operativo (approvato dal Comitato degli Investimenti in data 28 dicembre 2020 e, successivamente, in data 4 gennaio 2021) di cui al FONDO CALABRIA COMPETITIVA (FCC) (POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020, AZIONE 3.2.1) istituito con Delibere di Giunta regionale Calabria n. 333 del 2 novembre 2020 e n. 483 del 15 dicembre 2020

Spett.le  
**Fincalabra S.p.A.**  
Località Campo snc  
88040 - Settingiano (CZ)

**Premesso che:**

- a) la Fincalabra S.p.A., con sede legale in Catanzaro, Località Germaneto, Viale Europa snc c/o Cittadella regionale, e sede operativa in Settingiano (CZ), Località Campo snc, capitale sociale Euro 10.737.073,00 interamente versato, numero di codice fiscale, di partita iva e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Catanzaro 01759730797, indirizzo di posta elettronica certificata: fincalabra@pcert.it (in seguito indicata per brevità anche "**Fincalabra**"), riveste il ruolo di "Soggetto gestore" del "Fondo Calabria Competitiva (FCC)" istituito con Delibere di Giunta regionale Calabria n. 333 del 2 novembre 2020 e n. 483 del 15 dicembre 2020 a valere sull'Azione 3.2.1 del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, e che, ai sensi del Regolamento Operativo di tale "Fondo Calabria Competitiva (FCC)", è prevista la concessione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità quale diretta conseguenza della diffusione internazionale dell'epidemia da COVID-19;
- b) "Fincalabra", nella suddetta qualità di "Soggetto gestore", all'esito della valutazione istruttoria condotta con riferimento alla relativa domanda presentata dall'impresa ....., con sede legale in ....., Via ....., codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di ..... (in seguito indicata per brevità "**Contraente**"), con nota del ..... ha comunicato al "Contraente" l'ammissione al finanziamento agevolato ai sensi del Regolamento Operativo di tale "Fondo Calabria Competitiva (FCC)";

- c) in attuazione della suddetta comunicazione di ammissione al finanziamento agevolato, è stato stipulato, tra l'altro, tra "Fincalabra" ed il "Contraente", un Contratto di finanziamento a mezzo scrittura privata (in seguito indicato per brevità "**Contratto di Finanziamento**"), in virtù e per effetto del quale "Fincalabra" ha concesso al "Contraente", ai termini ed alle condizioni ivi indicate, un finanziamento agevolato pari ad Euro ..... (.....), finalizzato a supportare finanziariamente l'impresa, che ha subito in via temporanea carenze di liquidità quale diretta conseguenza della diffusione internazionale dell'epidemia da COVID-19, a contrastare i danni economico-finanziari arrecati dalla gravissima emergenza sanitaria conseguenza dell'epidemia di COVID-19, a preservare la continuità dell'attività economica caratterizzata da temporanea carenza di liquidità ed a preservare i livelli occupazionali;
- d) la concessione e la risoluzione del finanziamento agevolato sono disciplinate nel relativo "Contratto di Finanziamento" stipulato tra le parti e, laddove non previsto, da specifica normativa, richiamandosi in particolare al Regolamento Operativo del "Fondo Calabria Competitiva (FCC)";
- e) l'art. 6 del Regolamento Operativo del "Fondo Calabria Competitiva (FCC)" prevede che, a garanzia dell'intervento finanziario concesso dal Soggetto gestore, sia rilasciata fideiussione personale solidale ed indivisibile (pari a 1,3 volte l'importo dell'intervento finanziario accordato) da parte di tutti i soci dell'Impresa beneficiaria, ovvero, in alternativa, il rilascio di polizza assicurativa;
- f) la "Società di assicurazione" ....., a fronte della relativa richiesta presentata dal "Contraente", intende rilasciare la presente garanzia a favore di "Fincalabra" fino alla concorrenza dell'importo di Euro ..... (.....) (corrispondente a 1,3 volte l'importo dell'intervento finanziario accordato), a garanzia delle obbligazioni assunte dal "Contraente" ai sensi del "Contratto di Finanziamento", ed in particolar modo a garanzia del rimborso del finanziamento, del pagamento del capitale, dei relativi interessi, anche moratori, di eventuali penali e di quant'altro dovuto a seguito dell'eventuale risoluzione anticipata del "Contratto di Finanziamento", delle spese anche se privilegiate e di eventuali imposte, nonché a garanzia di qualunque altra somma dovuta a qualsiasi titolo, compreso il risarcimento danni, in dipendenza del "Contratto di Finanziamento";
- g) la "Società di assicurazione" ..... è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto a "Fincalabra", in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultima spettanti nei confronti del "Contraente", suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;
- h) la "Società di assicurazione" ....., ha sempre onorato i propri impegni con "Fincalabra" e/o con la Regione Calabria;
- i) ai fini dell'emissione della presente garanzia, la "Società di assicurazione" ....., dichiara di ben conoscere, in particolare, il "Contratto di Finanziamento" ed il Regolamento Operativo del "Fondo Calabria Competitiva (FCC)", per averne ricevuto copie e preso visione;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta "Società di assicurazione" ....., con sede legale in ..... , Via ..... , codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di ..... , iscritta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, elettivamente domiciliata ai fini della presente garanzia presso la propria sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata: ..... (in seguito indicata per brevità la "**Società**"),

a mezzo del/i sottoscritto/i signori:

- ..... , nato/a a ..... , il ..... ;
- ..... , nato/a a ..... , il ..... ;

nella loro rispettiva qualità di ..... e di ....., domiciliato/i presso la sede legale della "Società", dichiara di costituirsi con il presente atto, alle condizioni che seguono, fideiussore a favore di "Fincalabra" e nell'interesse del "Contraente" a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal "Contraente" con il "Contratto di Finanziamento", ed in particolar modo a garanzia, fino alla concorrenza dell'importo di Euro

..... (..... ), del rimborso del finanziamento, del pagamento del capitale, dei relativi interessi, anche moratori, di eventuali penali e di quant'altro dovuto a seguito dell'eventuale risoluzione anticipata del "Contratto di Finanziamento", delle spese anche se privilegiate e di eventuali imposte, nonchè a garanzia di qualunque altra somma dovuta a qualsiasi titolo, compreso il risarcimento danni, in dipendenza del "Contratto di Finanziamento" (in seguito indicato per brevità "Importo Garantito").

## CONDIZIONI GENERALI

### **ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA**

La "Società" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente a "Fincalabra" l'adempimento delle obbligazioni assunte dal "Contraente" con il "Contratto di Finanziamento", ed in particolar modo a garanzia del rimborso del finanziamento, del pagamento del capitale, dei relativi interessi, anche moratori, di eventuali penali e di quant'altro dovuto a seguito dell'eventuale risoluzione anticipata del "Contratto di Finanziamento", delle spese anche se privilegiate e di eventuali imposte, nonchè a garanzia di qualunque altra somma dovuta a qualsiasi titolo, compreso il risarcimento danni, in dipendenza del "Contratto di Finanziamento", fino alla concorrenza dell'"Importo Garantito".

### **ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO**

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del 12° (dodicesimo) mese successivo alla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento.

Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte di "Fincalabra", si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di un semestre.

Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.

### **ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE**

La "Società" si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta di "Fincalabra", formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte della stessa "Fincalabra", non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nel caso in cui il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere effettuata da "Fincalabra" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante in epigrafe, o tramite raccomandata A.R. indirizzata alla sede legale della "Società".

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui art. 1957 cod. civ.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

### **ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA**

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fideiussione.

### **ARTICOLO 5 - REQUISITI SOGGETTIVI**

La "Società" dichiara di possedere i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e

ss.mm.ii., e di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

**ARTICOLO 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"**

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante in epigrafe.

**ARTICOLO 7 - FORO COMPETENTE**

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Catanzaro.

LA "SOCIETÀ"

---

[Autentica digitale notarile]

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto "Contraente" dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art. 1 - (Oggetto della garanzia)

Art. 2 - (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 - (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 - (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 - (Requisiti soggettivi)

Art. 6 - (Forma delle comunicazioni alla "Società")

Art. 7 - (Foro Competente)

LA "SOCIETÀ"

---

[Autentica digitale notarile]